




I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 81



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
SULLE PROCEDURE DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA***



*Approvato con D.G.P. del 12.10.2010 n. 213 reg. e modificato con D.G.P. 16.2.2012 n. 42
reg.*



Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di pianificazione urbanistica, di cui alla Legge Regione Veneto n. 11 del 2004, di competenza della Provincia nonché la partecipazione alle conferenze di servizi ed agli accordi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in conformità con i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, dalle leggi di settore e dal Regolamento del Consiglio Provinciale n. 10, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 di reg. del 27.01.2010, al fine di assicurare adeguata semplificazione e tempestività ai procedimenti.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Giunta Provinciale incentiva l'utilizzo degli strumenti telematici, sia nei rapporti interni che con gli altri Enti e le altre Amministrazioni e con i privati, promuovendo la realizzazione di una banca dati informatica e l'attivazione di canali telematici di contatto diretto finalizzati alla conoscenza e partecipazione al procedimento, anche mediante la predisposizione di moduli e altra documentazione on line, nel rispetto delle norme di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 2
Procedura di copianificazione per la redazione dei PAT e PATI
(articoli 15 e 16 della legge regionale n. 11 del 2004)

1. Al fine di dare specifica attuazione all'attività di copianificazione nella formazione dei PAT/PATI prevista dagli articoli 15 e 16 della L.R.V. n. 11 del 2004, la Provincia dispone:
 - a) Incontri di copianificazione con i Comuni al fine della produzione di una bozza avanzata del Piano;
 - b) Presentazione della bozza avanzata del Piano ai Settori Provinciali ed agli altri Enti per l'acquisizione delle eventuali indicazioni, anche ai fini della Valutazione Tecnica Provinciale di cui al successivo art. 6;
 - c) Acquisizione dei necessari pareri degli organi competenti;
 - d) Validazione del Quadro Conoscitivo da parte dell'Ente competente;
 - e) Elaborazione definitiva del Piano per la sua sottoscrizione;
2. Ai fini del procedimento di cui al comma 1, ove sia necessario acquisire l'espressione di pareri di competenza di strutture organizzative diverse da quella del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale, può essere acquisito il parere del Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 7 e seguenti.

Articolo 3
Conferenze di servizi

1. Nel caso in cui, nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei procedimenti relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in variante, sia previsto l'utilizzo del modello procedimentale della conferenza di servizi, è individuato nel Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale il soggetto competente per l'indizione e la convocazione della stessa.
2. Ai fini del procedimento di cui al comma 1, ove sia necessario acquisire l'espressione di pareri di competenza di strutture organizzative diverse da quella del Settore Urbanistica

e Pianificazione Territoriale, i dirigenti di tali strutture partecipano direttamente, o tramite proprio delegato, alla conferenza o fanno pervenire in forma scritta le proprie valutazioni.

Articolo 4 ***Accordi promossi dalla Provincia***

1. Per l'attuazione coordinata di piani e progetti in materia di pianificazione urbanistica di rilevante interesse pubblico che richiedono la partecipazione di soggetti privati, il Presidente può promuovere la conclusione di un accordo, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, mediante la convocazione di una conferenza fra i soggetti interessati.

Articolo 5 ***Partecipazione della Provincia ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni***

1. La Provincia partecipa agli accordi di programma in materia di pianificazione territoriale e urbanistica promossi da altre Amministrazioni mediante il Presidente o suo delegato, che sottoscrive l'accordo.
2. Spetta alla Giunta Provinciale, prima della conclusione definitiva dell'accordo, di approvare lo schema di accordo e le eventuali bozze di convenzione.

Articolo 6 ***Valutazione Tecnica Provinciale (VTP)***

1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta Provinciale relativi a strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti è preceduta dalla Valutazione Tecnica Provinciale (VTP), espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.
2. Il Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale provvede alla Valutazione tenendo conto dell'istruttoria tecnica curata dal Responsabile del Procedimento.
La valutazione deve essere acquisita agli atti istruttori prima dell'approvazione del Piano, sia esso con procedura normale o concertata.
3. Indipendentemente dall'obbligatorietà prevista dalla legge, la VTP può essere richiesta dagli Organi della Provincia ogni qual volta venga ritenuta utile in relazione alle attività ed alle procedure di competenza dell'Ente.
4. Al fine dell'espressione della Valutazione di cui al comma 1, può essere acquisito il parere del Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 7 e seguenti.

Articolo 7 ***Composizione del Comitato Tecnico Provinciale (CTP)***

1. Il Comitato Tecnico è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) Il Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale con funzioni di Presidente;

- b) Il Responsabile del Settore Viabilità;
 - c) Il Responsabile del Settore Ambiente;
 - d) Il Responsabile del Settore Protezione Civile;
 - e) Il Responsabile del Servizio Agricoltura;
 - f) Il Responsabile dell'Ufficio Legale;
3. Ciascun Dirigente può delegare a partecipare alle sedute del Comitato un dipendente del rispettivo Settore o Servizio con funzioni di responsabile di procedimento
 4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, o da un suo supplente, nominati dal Responsabile del medesimo Settore.
 5. In relazione alle materie trattate, il Presidente del Comitato può far intervenire, senza diritto di voto, il Responsabile dell'istruttoria, rappresentanti di altri Settori non ricompresi in elenco, di altri uffici statali, regionali o di enti locali.
 6. Il Presidente del Comitato deve invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Sindaco, o un Suo delegato, del Comune interessato per la trattazione del rispettivo punto dell'o.d.g..
 7. La composizione del Comitato si modificherà automaticamente in presenza di sopravvenuti mutamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare comunque in seno al Comitato la rappresentanza degli uffici preposti alla cura delle funzioni e dei compiti in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio, attualmente collocati nei settori elencati nel precedente comma 2.

Articolo 8 **Funzionamento del Comitato**

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente con una comunicazione scritta, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione inoltrata via fax o per posta elettronica è sostitutiva di altre forme di comunicazione scritta. Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria del Comitato, a disposizione per la consultazione dei componenti del Comitato stesso. Copia della nota di convocazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente della Provincia, ai fini del successivo comma 10.
2. Eventuali argomenti aggiunti all'ordine del giorno, determinati da esigenze imprevedibili e straordinarie, devono essere comunicati ai componenti del Comitato almeno ventiquattro ore prima della seduta (computabili con riferimento ai soli giorni lavorativi), secondo le modalità di cui al comma 1.
Eccezionalmente, su richiesta scritta e adeguatamente motivata del Presidente della Provincia o suo delegato, potranno essere inseriti argomenti all'ordine del giorno anche senza la preventiva comunicazione di cui al comma precedente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
4. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti.
5. Ciascun componente si esprime in ragione della propria specifica competenza e non ha facoltà di astenersi dal voto.
6. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. La dichiarazione di voto non favorevole, non accompagnata da motivazione, sarà verbalizzata come voto nullo.
8. Il Dirigente del Settore responsabile della VTP deve espressamente motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse in sede di comitato dalle strutture provinciali che

- lo compongono.
9. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
 10. Ai lavori del Comitato possono assistere il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta Provinciale.
 11. La partecipazione al Comitato non determina diritto a compensi o gettoni di presenza.
 12. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un Regolamento interno di funzionamento.

Articolo 9 **Competenze del Comitato**

1. Il Comitato:
 - a) Esprime un parere finalizzato all'espressione della VTP, propedeutico all'assunzione, da parte del competente organo, delle decisioni relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio, con particolare riguardo all'approvazione dei P.A.T./P.A.T.I. e delle relative varianti, nonché in relazione alle varianti di cui ai P.R.G. e agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP);
 - b) esprime il parere previsto all'articolo 10 del presente regolamento;
 - c) esprime parere in ordine alla conformità urbanistica e territoriale di progetti e interventi ed ogni altro parere tecnico in relazione al P.T.C.P. ed ai P.A.T.I.;
 - d) può esprimere parere in relazione all'emanazione di circolari o atti interpretativi finalizzati all'esercizio delle competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - e) esercita ogni altra funzione ad esso eventualmente attribuita dai regolamenti della Provincia di Padova;
 - f) esprime il parere, di cui ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, ed ai sensi dell'art. 44 L.R. Veneto n. 11/2001, come modificata dalla L.R. Veneto n. 5/2009, in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti;
 - g) esprime il parere, di cui all'articolo 31 della L.R. 27/2001, in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv, ad eccezione di quello da rendere in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Articolo 10 **Altre funzioni del Comitato** **Parere reso ai fini della sospensione del procedimento**

1. Quando, con riferimento alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 14, comma 5 della L.R. Veneto n. 11/2004, si renda necessario sospendere il procedimento, il Responsabile del procedimento acquisisce, dal Comitato, un apposito parere in merito alla sussistenza dei motivi della sospensione.
2. Il parere richiesto ai sensi del comma precedente dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile.